

DIREZIONE GENERALE  
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE  
LA DIRETTRICE

KYRIAKOULA PETROPULACOS

TIPO ANNO NUMERO  
REG. PG / 2017/510833  
DEL 07-07-2017

Al Sindaci dei Comuni della Regione  
Emilia-Romagna  
LL. SS.

E p. c.

Alle Associazioni di Imprese di  
Onoranze Funebri  
LL. SS.

Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità  
Pubblica delle Aziende USL della  
Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Approfondimento su temi oggetto di quesiti e comunicazioni in materia funeraria in applicazione della di LR 19/04 e successivi provvedimenti – Dichiarazione della manifestazione della volontà del defunto

A seguito dei quesiti pervenuti in materia funeraria relativi all'applicazione della L.R. 19/04 e delle successive disposizioni e per fornire una linea interpretativa che tenda ad aggiornare i contenuti delle direttive regionali rispetto anche all'evoluzione interpretativa giurisprudenziale formatasi negli ultimi anni, si riportano di seguito le considerazioni svolte, anche al fine di rendere omogenea e coerente l'azione amministrativa.

In particolare, si è voluto affrontare, in collaborazione con il Servizio Affari Legislativi della Regione, un tema molto delicato riguardante le modalità con le quali gli aventi diritto possono presentare la dichiarazione relativa alla volontà del defunto in materia di autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri e affidamento personale delle ceneri.

#### a) Inquadramento normativo

Per affrontare la questione occorre innanzitutto effettuare una ricostruzione circa il quadro normativo di riferimento per la materia in analisi.

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7161/7163 [dgsan@regione.emilia-romagna.it](mailto:dgsan@regione.emilia-romagna.it)  
[dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it)

|               | ANNO | NUMERO | INDICE   | LIV.1 | LIV.2 | LIV.3 | LIV.4 | LIV.5 | ANNO  | NUMERO | SUB |
|---------------|------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
| a uso interno | DP   |        | Classif. | 3503  | 600   | 80    | 30    |       | Fasc. | 2017   | 3   |

Il vecchio regolamento di polizia mortuaria (DPR 803/1975) contemplava un iter molto rigido per la cremazione: l'autorizzazione poteva avvenire solo su presentazione di un documento da cui emergesse chiaramente ed in modo incontrovertibile l'opzione del de cuius per questa destinazione del proprio corpo dopo la morte.

Tale regime autorizzatorio è stato profondamente novellato dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 (approvazione del regolamento di polizia mortuaria), attualmente in vigore.

Il DPR. n. 285, all'articolo 79, commi 1, 2 e 3, stabilisce che:

*“1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.*

*2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

*3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione”.*

Successivamente, la legge n. 130 del 2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), all'art. 3, ha previsto modifiche al regolamento di polizia mortuaria.

Secondo una prima interpretazione, a cui si era attenuta anche la direttiva regionale n. 10 del 2005, le parziali innovazioni al DPR n. 285 del 1990, non venivano considerate operanti per effetto della mancata emanazione del regolamento statale previsto al comma 1 dell'art. 3.

Diversa interpretazione è stata fornita dal Consiglio di Stato, Sez. I. n. 2957/2003 del 29 ottobre 2003, secondo il quale *“non è sostenibile che [...], la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario”.*

Nello specifico, il Consiglio di Stato ha stabilito che *“mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, compiutamente regolata dalla lett. e) del comma 1 del citato art. 3 della legge n. 130/2001, attraverso la previsione dell'obbligo di sigillare l'urna e di consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.”*



A complicare il quadro interpretativo, è intervenuta la circolare del Ministero dell'Interno n. 37/2004 del 1/9/2004, avente ad oggetto "Art. 79 del DPR 285/90 - Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del DPR 445/2000". La circolare interviene sulla possibilità di autocertificazione di volontà per la cremazione, specificando che, ove vi sia l'espressione da parte dei familiari non di una volontà propria, ma di una volontà espressa in vita dal de cuius, è doveroso fare riferimento per le modalità di sottoscrizione al comma 3 dell'art. 38 del DPR n. 445 del 2000, che prevalgono anche su quelle di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo DPR<sup>1</sup>.

Per quanto di interesse, di seguito si segnalano le norme "self executing" desumibili dall'art. 3 della legge statale n. 130 del 2001:

- la lett. b) del comma 1, stabilisce che *"l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari"* e poi indica le modalità di espressione di tale volontà consentite: disposizione testamentaria del defunto ovvero iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati ovvero ancora, in assenza delle predette condizioni, *"la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza"*;
- la lett. e) del comma 1, sull'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, prevede l'obbligo di sigillare l'urna e di consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto; Le disposizioni riguardanti la dispersione delle ceneri, contenute alle lett. c) e d) del comma 1, invece, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, riportano una disciplina incompleta, stante la necessità della definizione di molteplici aspetti applicativi (mai intervenuta a livello statale).

Nel complesso quadro normativo statale, si inserisce la disciplina regionale contenuta nella legge regionale n. 19 del 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)<sup>2</sup>, la quale, all'articolo 11 si occupa di cremazione.

---

<sup>1</sup> Si ricorda a questo proposito, che la direttiva regionale n. 10 del 2005, nell'applicare l'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2004, non ha richiamato l'interpretazione data dal Ministero dell'Interno sull'applicabilità delle norme del DPR n. 445 del 2000 alle manifestazioni di volontà per la cremazione di una salma.

<sup>2</sup> La disciplina della cremazione coinvolge una pluralità di aspetti, quali, in particolare: la scelta di tale pratica (e quindi, di conseguenza, le forme di volontà per accedervi), le condizioni di accesso, le competenze al rilascio dell'autorizzazione, le operazioni di cremazione e le specifiche destinazioni delle urne (conservazione o dispersione delle ceneri). È evidente che questa pluralità di aspetti attengono sia a profili igienico-sanitari e alla tutela della salute, materie di competenza legislativa regionale, sia a profili attinenti all'ordinamento civile e al diritto penale, rientranti nella sfera della potestà legislativa esclusiva statale.



Innanzitutto, il primo comma riguarda l'autorizzazione alla cremazione. La legge regionale fa un rinvio alla disciplina statale “[...] anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.”

La scelta regionale appare corretta, anche alla luce del fatto che questi aspetti attengono precipuamente alla sfera di competenza esclusiva statale relativa all'ordinamento civile.

Per quanto riguarda, invece, la dispersione delle ceneri, di cui al comma 2 dell'art. 11, fatto salvo il richiamo al soggetto individuato dalla normativa statale per rilasciare la relativa autorizzazione, si osserva che la Regione disciplina tale ipotesi discostandosi dal tenore letterale della norma statale, prevedendo che tale pratica possa avvenire solo nel caso in cui “*vi sia volontà espressa del defunto*” (la norma statale invece parla genericamente di “*rispetto della volontà del defunto*”).

La previsione regionale, che sottende ad un'espressione di volontà “rafforzata” da parte del de cuius, non appare lesiva delle prerogative legislative statali, ma sembra al contrario sottolineare la tutela della volontà del defunto, nel rispetto delle norme penali previste per la dispersione delle ceneri contro la manifestazione di volontà del defunto (art. 411 C.P.).

Ne è la riprova quanto specificato nella direttiva regionale approvata con DGR n. 10 del 2005, dove alla lettera b) ci si occupa della dispersione delle ceneri.

Il comma 2 del richiamato art. 11 regola anche le modalità di dispersione delle ceneri, che “*può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13.*”.

Rispetto a questi specifici aspetti, per i quali la legge statale risulta non completa, la Regione legittimamente interviene utilizzando la propria potestà legislativa in materia. Per quanto riguarda poi la conservazione dell'urna, la specifica disciplina regionale è conforme ai principi contenuti alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130 del 2001.

#### **b) Natura della manifestazione della volontà**

Entrando nel merito della questione, al fine di individuare le corrette forme con le quali manifestare la volontà della cremazione, il dubbio fondamentale da sciogliere è quello di individuare la natura della dichiarazione in base alla quale viene concessa



l'autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri e affidamento personale delle ceneri, che in estrema sintesi può essere:

- a) esercizio di un diritto non patrimoniale, di disposizione del cadavere in termini di "pietas" riconosciuto al coniuge e ai parenti di cui agli artt. 74-77 del c.c.;
- b) rappresentazione di una volontà del defunto.

Da questa ricostruzione discende, rispettivamente, che:

- a) ai famigliari è riconosciuta la possibilità di esprimere una volontà propria;
- b) i famigliari non esprimono una volontà propria ma semplicemente effettuano una dichiarazione di conoscenza, "riportando" la volontà espressa in vita dal defunto.

Sulla questione la giurisprudenza non fornisce soluzioni univoche.

Secondo parte della giurisprudenza emerge la tesi secondo la quale la scelta della forma di sepoltura attiene all'esercizio di un diritto che riguarda i familiari, potere afferente a fattori di pietas e alla sfera degli affetti.

Emblematica appare, sotto questo profilo, la decisione del Trib. Roma Sez. VIII, Sent. 23/02/2012, secondo la quale: "[...] *la dichiarazione di volontà del coniuge non è una semplice dichiarazione di conoscenza di una delle volontà espressa in vita dal defunto, né un atto notorio, giacché esprime un diritto proprio del dichiarante di natura non patrimoniale<sup>3</sup> produttivo di determinati effetti giuridici, atteggiandosi come manifestazione di volontà direttamente riferibile al dichiarante e come tale non suscettibile di dichiarazione sostitutiva. In tal senso la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa da F.L. il 3/10/09 con sottoscrizione accompagnata da fotocopia del documento d'identità, e quindi nelle forme previste dall' art. 38 comma terzo e art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, facendo esplicito riferimento alla manifestazione di desiderio di essere cremato che avrebbe espresso in vita T.C., è inidonea a fondare il provvedimento amministrativo di autorizzazione alla cremazione [...], perché la volontà del defunto non è uno stato, né una qualità personale, e neppure un fatto, suscettibile di dichiarazione sostitutiva, e perché l'art. 79 del D.P.R. n. 285 del 1990 richiede che, in mancanza di testamento donde desumere la volontà del defunto, la cremazione dipenda dalla decisione degli stretti familiari, a tanto abilitati, che esprimano una volontà propria. Ancora nella successiva dichiarazione [...] F.L. continua a non esprimere una volontà propria, bensì si fa testimone di un desiderio che avrebbe espresso in vita il defunto, nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 21 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, senza coerenza con il Regolamento di Polizia Mortuaria che all'art. 79 richiede, in caso di volontà del defunto non desumibile da disposizioni testamentarie, una manifestazione di volontà direttamente riferibile al coniuge dichiarante e come tale non suscettibile di dichiarazione sostitutiva.*"

<sup>3</sup> Vedi anche Trib. Terni, 28/02/2011 "[...] *il diritto del familiare di disposizione del cadavere altrui (che costituisce una cosa extra commercium) non integra un diritto personalissimo ma, esclusivamente, un diritto privato non patrimoniale, desumibile dalla consuetudine, che spetta ai congiunti del defunto in ragione del sentimento di pietà che li lega allo stesso (cfr. Trib. Torino, 16 ottobre 1995)[...];*"



Posto che il Tribunale di Roma non richiama espressamente l'art. 3 della L. 130 del 2001, si osserva che anche secondo questa più recente disciplina, la lettera b) del comma 1 del citato articolo stabilisce che *"l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari"*.

La stessa lettera b) al punto 3) prevede che in mancanza di disposizione testamentaria o altra espressione di volontà da parte del defunto, l'autorizzazione alla cremazione venga concessa sulla base della manifestazione di volontà del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74-77 del c.c., e, in caso di concorrenza, di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune del decesso o di residenza.

La valenza di un riconoscimento proprio dell'autonoma dichiarazione dei familiari, sembrerebbe confermata anche con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26. Infatti, questa legge, ha disposto che l'inumazione, l'esumazione ordinaria e la cremazione, siano gratuite unicamente in tre ipotesi; due che vengono a collocarsi all'interno della casistica individuata dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 (indigenza od appartenenza a famiglia bisognosa) e l'ultima concernente una situazione di disinteresse da parte dei familiari. In questa prospettiva, i familiari sembrano assumere una posizione giuridica tale da essere considerati titolari di un "onere di sepoltura" del congiunto defunto.

Secondo altra tesi, il principio fondamentale è l'assoluto rispetto della volontà del defunto.

A tale proposito, si ricorda il T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21/12/2015, n. 1746, secondo il quale : *"[...] centrale, rispetto al procedimento che porta all'autorizzazione alla cremazione, è l'accertamento della volontà del defunto, che non è mai sostituita da quella dei congiunti: questi intervengono nel solo caso in cui non vi sia alcuna disposizione del primo, ma "non esprimono un personale atto di volontà, ma si fanno in ogni caso portatori del desiderio del defunto in merito alla cremazione della propria salma", per ricostruire la volontà del quale si può fare ricorso anche a "dichiarazioni testimoniali rese da familiari e conoscenti...dalle quali è possibili trarre univocamente e concordemente" la volontà della persona deceduta (così TAR Veneto, I, 21 giugno 2013, n. 884)."*

La questione è particolarmente delicata in quanto vi potrebbe essere l'interesse da parte dei familiari a contrastare la volontà del de cuius, laddove questa comporti particolari oneri (ad es. se avesse scelto la tumulazione in cimitero) per sostituirla con modalità meno onerose (quali appunto l'affidamento familiare dell'urna o la dispersione).

Pertanto, la dichiarazione da rendere, da parte degli aventi titolo, deve riportare la usuale specificazione per rendere edotti delle conseguenze di dichiarazioni mendaci o forzate.



Secondo infine, una ulteriore tesi, che sembra essere la più condivisibile, sposata anche dal T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 04/04/2013, n. 3407, solo in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto, possa valere *"la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza" (art. 3, comma 1, n. 3, L. n. 130 del 2001)"*.

Di questo orientamento, si veda anche il Trib. Reggio Emilia, Ord. 12/09/2013, secondo il quale: *"[...] che lo ius eligendi sepulchrum [...] spetta, innanzitutto, alla stessa persona e, solo in mancanza di una disposizione del defunto, deve essere riconosciuto ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, e particolarmente a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare strettamente inteso cui apparteneva il defunto al momento della morte."*

Il diritto dei congiunti di provvedere alla destinazione della salma autonomamente, opererebbe, quindi, solo in via sussidiaria, quando non risulti la volontà del defunto (e al riguardo prevale lo ius coniugii sullo ius sanguinis, e quest'ultimo sullo ius successionis; cfr. Cass., 1527/1978). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 12143/2006), poi, la volontà del de cuius può essere manifestata in qualsiasi forma.

### **c) Forme di manifestazione della volontà**

Per quanto riguarda le forme di manifestazione di volontà, il problema si pone in particolar modo con riguardo alla dispersione delle ceneri.

In questo ambito può esserci di aiuto la decisione del T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 05/02/2014, n. 100, il quale in merito *"condivide la censura di carattere sostanziale dedotta dai ricorrenti, secondo i quali non esisterebbe alcuna norma vigente che subordini la dispersione delle ceneri del defunto alla presentazione di una dichiarazione di volontà manifestata per iscritto da parte del defunto."*

*"Pertanto tale disposizione nulla precisa in ordine alle modalità formali di espressione e di dimostrazione della scelta del de cuius in ordine alla dispersione delle proprie ceneri, dal che consegue -se non altro in base ai fondamentali principi civilistici di "libertà di forma negoziale" e di "salvaguardia della volontà del de cuius"- che deve considerarsi valida anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi "attestata" con propria dichiarazione conforme, come nel caso di specie."*

### **d) Conclusioni**

Tornando alle ipotesi prospettate in precedenza, si può sostenere in sintesi quanto segue:

- in tutti i casi in cui non sia desumibile in alcun modo la volontà del defunto, il coniuge e i parenti previsti dalla disciplina statale, potranno manifestare la propria volontà autonomamente, come previsto all'art. 79, comma 2 del DPR n. 285 del 1990. Tale manifestazione dovrà risultare da atto scritto, con sottoscrizione autenticata;



- nei casi in cui i parenti rappresentino una volontà del defunto, ci si riferisce alle norme in materia di documentazione amministrativa, e quindi a quanto indicato nella circolare ministeriale n. 37 del 2004. Infatti, la circolare stessa dà un'interpretazione della norma statale secondo la quale *“poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000”*.

Occorre quindi, che nella richiesta di autorizzazione presentata dai parenti sia possibile rilevare gli elementi per poter distinguere tra volontà rivelata dal de cuius (e solo riportata dai familiari) e volontà degli aventi titolo che, nel silenzio postumo del defunto, si sostituisce all'intimo volere di quest'ultimo. Questo perché, come si è cercato di argomentare sopra, la forma di dette dichiarazioni non è la medesima.

Infine, si coglie l'occasione per rispondere ad un tema oggetto di numerosi quesiti, relativo alle modalità di rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri. La questione è resa particolarmente complessa a causa dello “scostamento” della norma regionale da quella statale.

La materia, in questa Regione, è regolata dall'art. 11, co. 2, LR 19/04, ove è previsto che l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri sia rilasciata a fronte della espressa volontà del defunto, mentre la norma statale parla genericamente di “rispetto della volontà del defunto”. Pertanto, stante l'attuale assetto normativo regionale, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, va iscritta nel regime della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del coniuge o dei familiari, con sottoscrizione accompagnata da fotocopia del documento di identità, in quanto ricade nel caso di cui alla seconda alinea delle “Conclusioni”.

La presente nota si iscrive nell'ambito degli approfondimenti di cui alla comunicazione PG/2016/144118 del 3 marzo 2016 e della determina dirigenziale n. 18104 del 15/11/2016 che completa il tema delle procedure per il trasporto salme, cadaveri e resti mortali.

I documenti citati sono allegati alla presente nota.

Cordiali saluti.

Kyriakoula Petropoulacos  


Allegati: PG/2016/144118 del 3 marzo 2016  
DET. N. 18104 del 15/11/2016

Referente: [Milvia.Folegani@regione.emilia-romagna.it](mailto:Milvia.Folegani@regione.emilia-romagna.it)  
Tel. 051/5277323



SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA  
IL RESPONSABILE**ADRIANA GIANNINI**

|      | TIPO       | ANNO | NUMERO |
|------|------------|------|--------|
| REG. | PG         | 2016 | 144118 |
| DEL  | 03-03-2016 |      |        |

Al Sindaci dei Comuni della Regione  
Emilia-Romagna  
LL. SS.

Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità  
Pubblica delle Aziende USL della  
Regione Emilia-Romagna  
LL. SS.

Alle Associazioni di Imprese di  
Onoranze Funebri  
LL. SS.

**Oggetto: Approfondimenti su temi oggetto di quesiti e comunicazioni in materia funeraria in applicazione della LR 19/04 e successivi provvedimenti.**

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti in materia funeraria relativi all'applicazione della L.R. 19/04 e delle successive deliberazioni regionali attuative, si forniscono le seguenti considerazioni al fine di fornire un quadro interpretativo esaustivo sulla disciplina di riferimento e garantire una omogenea e coerente azione amministrativa sul territorio regionale.

Si riportano inoltre la determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità nazionale anticorruzione e la Segnalazione AS 392/2007 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e si allegano due recenti Circolari del Ministero della Salute, al fine di chiarire l'assetto delle competenze in materia.

Si informa altresì che è in corso di discussione il disegno di legge di iniziativa parlamentare, n. 1611, recante la revisione della disciplina delle attività funerarie. La Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica ha manifestato l'interesse di audire la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di acquisire

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7455  
[segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it)  
[segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it)

|               | ANNO | NUMERO | INDICE   | LIV.1 | LIV.2 | LIV.3 | LIV.4 | LIV.5 | ANNO  | NUMERO | SUB |  |
|---------------|------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|--|
| a uso interno | DP   |        | Classif. | 3503  | 600   | 80    | 30    |       | Fasc. | 2016   | 3   |  |



elementi informativi e svolgere gli opportuni approfondimenti in ordine alle tematiche trattate dal testo. La Commissione salute ha ritenuto di svolgere gli opportuni approfondimenti che, valutati in sede di Conferenza delle Regioni, possano essere rappresentati in Commissione parlamentare. Tale provvedimento legislativo ridefinisce anche le funzioni delle Regioni configurandosi come legge quadro in materia.

### **1. Requisiti concernenti il personale che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 13 della L.R. 19/2004 e delle delibere di Giunta 156/05 e 163/06.**

La DGR 163/06, che precisava tali aspetti della L.R. 19/2004, prevede che *“Quanto al personale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune dovrà verificare che la prevista disponibilità di personale venga assicurata attraverso rapporti contrattuali di lavoro, sia secondo il modello del lavoro subordinato ma anche, alternativamente, secondo le legittime forme individuate dalla normativa vigente tra le quali, si richiamano quelle previste dal decreto legislativo 0 settembre 2003, n. 276”* e s.m.i. (ndr: si ricordano in particolare le recenti modifiche e integrazioni operate con le disposizioni del D.Lgs 81/15).

Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve quindi verificare che sia assicurata la prevista disponibilità di personale, disciplinata in particolare ai punti 2.2 e 2.6 dell'Allegato 1) della DGR 156/2005.

L'impresa, al fine di consentire tale controllo, deve a sua volta documentare la regolarità dei rapporti di lavoro o, alternativamente, l'esistenza di altri titoli giuridici che consentano la messa a disposizione regolare e continuativa di personale, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell'attività (punto 2.2 della DGR 156/2005) e di almeno quattro operatori funebri adeguatamente formati (punto 2.6 della medesima DGR). Resta ferma la possibilità, per il responsabile della conduzione dell'attività, di intervenire personalmente nelle attività operative, con ciò consentendo di raggiungere i requisiti minimi di personale, purché le dimensioni quantitative delle attività siano tali da non compromettere il regolare e trasparente svolgimento delle funzioni primariamente a lui attribuite (cfr. Direttiva della Giunta regionale, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) della L.R. 19/2004, allegata alla DGR 163/2006).

Tutto ciò premesso, si ribadisce quanto già si è avuto modo di precisare in distinte risposte a quesiti pervenuti in tema di contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) e di lavoro accessorio. L'utilizzo dei contratti a chiamata e di lavoro accessorio non sembra conforme al principio sancito dalla L.R. 19/2004 e alle disposizioni delle deliberazioni sopra citate. Occasionalmente e saltuariamente può verificarsi l'esigenza di avvalersi di personale impiegato con le forme contrattuali ricordate, ma questa “non può essere la regola”. Il tratto caratterizzante di queste forme contrattuali, così come stabilito anche dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ASNAF&AS 2015-2017, è lo svolgimento in via discontinua ed intermittente di una specifica mansione, condizione che le rende idonee a far fronte ad esigenze di carattere straordinario, ma che non garantisce la continuità operativa che è richiesta dalle norme regionali rispetto all'esplicito obbligo, gravante sull'impresa di onoranze funebri, di dimostrare la propria capacità di disporre effettivamente e in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell'attività e del numero previsto di operatori, che peraltro debbono aver adempiuto all'obbligo formativo previsto dalla normativa



regionale e agli obblighi discendenti dal D.Lgs 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La norma regionale pone infatti un preciso vincolo, non rispetto alle tipologie contrattuali previste dall'ordinamento attraverso le quali può essere impiegato il personale, ma rispetto all'obbligo dell'impresa funebre di documentare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro volti a dimostrare la capacità dell'impresa funebre di disporre effettivamente e in modo continuativo del personale previsto.

Occorre comunque evidenziare che spetta ai Comuni vigilare e controllare sul corretto esercizio dell'attività funeraria, in particolare sul rispetto delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio della attività medesima, così come definiti dall'art. 13 della L.R. 19/2004. Il Comune si avvale, per i profili igienico sanitari, delle Aziende USL territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 6, c. 3, della legge regionale citata.

Alla Regione spettano esclusivamente compiti di "alta vigilanza", condizione che implica non tanto il controllo puntuale su un'attività amministrativa già svolta o la verifica di coerenza della singola attività posta in essere con la specifica disciplina, quanto un potere di indirizzo, strumentale al corretto esercizio della funzione pubblica in materia.

### **1.1 Dimostrazione dei requisiti minimi attraverso contratti tra imprese, limitatamente a contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni.**

Con distinte note, inviate alle Amministrazioni comunali richiedenti chiarimenti in merito alla legittimità degli accordi contrattuali intrattenuti con un'altra impresa funebre già autorizzata al fine del raggiungimento dei requisiti necessari all'autorizzazione, sono stati ribaditi i contenuti del documento regionale protocollo PG/2007/313570 del 07/12/2007, già inviato ai Sindaci dei Comuni della regione, ove è stata approfondita una disposizione contenuta nella DGR 163/2006, secondo la quale un'impresa di onoranze funebri può avvalersi, al fine del rilascio dell'autorizzazione, di accordi contrattuali intrattenuti con un'altra impresa funebre già autorizzata.

Nella citata nota regionale è precisato che tale possibilità è ammissibile esclusivamente nell'ambito di contesti territoriali svantaggiati, o di piccole dimensioni, nel caso in cui sia necessario assicurare la continuità del servizio e tenendo conto che un'autorizzazione ottenuta in questo modo non può permettere di abilitare un soggetto ad operare indistintamente in ulteriori ambiti del territorio regionale.

La nota regionale, quale ulteriore requisito, stabilisce che, in compresenza di più imprese nel medesimo contesto territoriale svantaggiato o di piccole dimensioni, qualora la continuità del servizio funebre sia già assicurata da una o più imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale, non risulta ammissibile il rilascio di autorizzazioni all'esercizio dell'attività funebre a soggetti che dichiarano requisiti sul personale attraverso i sopra citati accordi o forme contrattuali.

La nota prosegue specificando che i presupposti che suffragano il ricorso a tale eccezionale istituto devono ricorrere non alternativamente, bensì congiuntamente, e l'accordo contrattuale deve presentare le caratteristiche di legge dell'appalto di servizi, altrimenti configurandosi un'ipotesi illecita di intermediazione di mano d'opera.



## **2. SCIA e autorizzazione all'esercizio di impresa di onoranze funebri.**

L'articolo 13, comma 2, della L.R. 19/2004 prevede che *“le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune in cui ha sede legale l'impresa”*.

La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.

La DGR 163/2006 prevede esplicitamente che la relativa autorizzazione possa essere rilasciata dal *“Comune anche attraverso un meccanismo di silenzio-assenso sulla base di un'autocertificazione presentata dagli interessati.”*

Si pone in evidenza il diverso regime dettato dalle norme regionali per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa di onoranze funebri e delle strutture per il commiato, come di seguito indicato.

L'autorizzazione all'esercizio di impresa di onoranze funebri è subordinata alla procedura SCIA *“con efficacia immediata”*, come previsto dall'art. 13, comma 2, L.R. 19/2004 (coerentemente alla L.R. 15/2013).

L'esercizio di una struttura per il commiato è invece subordinato al rilascio di specifica autorizzazione comunale (art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 19/2004), così come sotto riportato.

## **3. Procedure per l'apertura di strutture per il commiato - Relativi provvedimenti regionali.**

L'art. 6 della LR 19/04 regola le *“Funzioni amministrative e di vigilanza”* attribuite ai Comuni per le funzioni autorizzative in merito alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato. Il successivo art. 14, disciplina le strutture per il commiato, prevedendo che tali strutture possano essere utilizzate, oltre che per i riti per il commiato, anche per la custodia e l'esposizione delle salme, stabilendo, al comma 3, che in questo caso, le strutture debbano essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

Il successivo comma 5 determina la collocazione territoriale delle strutture. Ne vieta la collocazione nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, socio sanitarie o di vita collettiva, ne consente la collocazione nelle zone di rispetto cimiteriale.

Ne deriva che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), il Legale rappresentante deve presentare al SUAP territorialmente competente, domanda di rilascio di autorizzazione comunale all'esercizio di struttura per il commiato di cui all'articolo 14 della L.R. n. 19/2004.

Nel caso in cui la struttura sia utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme (art. 14, comma 2, L.R. 19/2004), questa deve essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, i cui requisiti, per quanto riguarda le norme regionali, vanno reperiti nella DGR n. 327 del 23 febbraio 2004. Debbono, altresì, essere osservate, per quanto applicabili, le indicazioni previste

dalle determinazioni dirigenziali n. 13871 del 06/10/2004, n. 4693 del 29/05/2009 e n. 4155 30/03/2012 del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna.

#### **4. Servizio mortuario delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate.**

La DGR 327/2004 fissa i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che il Servizio mortuario delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate deve possedere al fine di esercitare l'attività. In relazione ai quesiti pervenuti si pone in evidenza che le *“strutture sanitarie di piccole dimensioni e comunque quelle in cui la frequenza attesa dei decessi è bassa, possono avvalersi di strutture viciniori, previa convenzione con le stesse. La possibilità di usare strutture viciniori è soggetta a valutazione da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL”*.

Si pongono inoltre in evidenza, in quanto oggetto di specifici quesiti, i requisiti organizzativi che devono essere osservati dal Servizio mortuario delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate in applicazione alla citata DGR:

- deve essere garantita l'apertura della camera ardente per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi;
- devono essere previste e regolamentate le procedure di ritiro salme, loro sistemazione e vestizione;
- devono essere previste e regolamentate le procedure per consentire ai congiunti dei defunti la libera scelta dell'impresa di onoranze funebri.

#### **5. Trasporto funebre, autorizzazioni soste del carro funebre con feretro.**

Sono pervenuti quesiti da imprese di onoranze funebri relativi alla possibile sosta, in aree pubbliche o private, del carro funebre con feretro.

Si ritiene che la questione debba essere trattata con la massima attenzione possibile. La materia è regolata dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che approva il Regolamento di polizia mortuaria. Tale regolamento al Capo IV - Trasporto dei cadaveri - punto 22, prevede che spetta al Sindaco la disciplina dell'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

##### **5.1 Trasporto di cadavere. Deroga al termine temporale in caso di riscontro diagnostico richiesto dal medico di reparto o dal curante.**

Al fine di dare piena attuazione alle norme regionali si sta mettendo a punto un provvedimento che integri le determinazioni regionali n. 13871/2004, n. 4693/2009 e n. 4155/2012, in modo da sostituire l'ultima frase della determinazione n. 4155/2012: *“detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto e in caso di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria”* con la seguente: *“detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di riscontro diagnostico richiesto ai sensi dell'art. 37 del DPR 10 Settembre 1990, n. 285 e di autopsia disposta dall'Autorità giudiziaria.”*, aggiungendo pertanto ai casi già



contemplati il riscontro diagnostico richiesto ai sensi dell'art. 37 del DPR 10 Settembre 1990, n. 285.

## **5.2 Trasporto di cadaveri a cassa aperta nei giorni festivi.**

In più occasioni è stata prospettata la difficoltà di dare attuazione a quanto disposto dalle determinazioni n. 4693/2009 e n. 4155/2012 relative al trasporto del cadavere nei giorni prefestivi e festivi. Il trasporto di cadavere (diversamente da quello di salma) deve essere formalmente autorizzato dal Comune competente. Il rilascio di tale autorizzazione da parte del Comune è difficoltosa nei giorni festivi e prefestivi, condizione che preclude una legittima richiesta degli aventi diritto, che richiedono il trasporto del cadavere verso il luogo prescelto per le onoranze.

Sulla questione la Regione si è già espressa in riscontro all'interrogazione n. 1552 del 27/07/11 nel modo seguente: *“Nulla vieta ai Comuni, al fine di consentire detto trasporto presso l'abitazione nei giorni festivi e in ragione della carenza di personale in tale arco di tempo, di individuare, nell'ambito della propria autonomia, forme idonee sul piano organizzativo alla regolazione del servizio in questione in tali circostanze, quali ad esempio la formalizzazione di una procedura che preveda l'immediato inoltro via fax da parte dell'impresa funebre di una comunicazione in cui si auto-dichiara la conformità del trasporto alle regole, garanzie e modalità poste dalla normativa regionale con successiva presa d'atto da parte del Comune.”*

Si ritiene opportuno che le Amministrazioni Comunali individuino le forme più opportune per assicurare, anche nei giorni prefestivi e festivi, il rilascio della prescritta autorizzazione comunale al trasporto del cadavere.

## **6. Individuazione delle specifiche tecniche per la tumulazione aerata.**

Il regolamento regionale 23 maggio 2006, n. 4, all'art. 2, comma 17, prevede che i loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

I progetti di costruzione di loculi aerati devono essere specificamente approvati dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, il cui parere favorevole è subordinato alla valutazione positiva delle soluzioni tecniche, anche costruttive, adottate nella realizzazione di loculi per il trattamento dei liquidi e dei gas.

La previsione regolamentare prevede un parere preventivo dell'Azienda USL competente per territorio, che deve esaminare le soluzioni tecniche proposte. A questo proposito si comunica che si daranno specifiche indicazioni alle Aziende USL al fine di individuare soluzioni tecniche da valersi sull'intero territorio regionale.

## **7. Dispersione delle ceneri in Comune di altra regione.**

Nel rispetto della volontà del defunto e in ossequio alle forme di manifestazione di volontà previste dalla normativa vigente, le ceneri possono essere disperse al di fuori del territorio regionale.

Al Comune della Regione Emilia-Romagna, ove è avvenuto il decesso, spetta unicamente l'autorizzazione al trasporto delle ceneri.

Al Comune, nel cui ambito territoriale è prevista la dispersione delle ceneri, spetta la relativa autorizzazione rilasciata in ossequio alla normativa locale.

A tale proposito, la giurisprudenza ha riaffermato il principio (peraltro di ordine generale) secondo cui è competente al rilascio dell'autorizzazione il Comune nel cui ambito territoriale l'atto stesso è destinato a produrre i suoi effetti. Questo, in ragione del fatto che detto Comune risulta essere l'organo più idoneo a curare l'interesse pubblico di natura igienico-sanitaria, perseguito con il procedimento di autorizzazione alla dispersione. E' per siffatto territorio che, secondo detta giurisprudenza, *“si pone la necessità della previa verifica dell'insussistenza di ragioni ostative di natura igienico-sanitaria, essendo l'inesistenza di motivi ostativi di ordine pubblico o di giustizia già stata accertata a monte, nel distinto procedimento di cremazione.”* (TAR Toscana, Sez. II - 2 dicembre 2009, n. 2583).

Ciò è coerente con quanto previsto nell'Allegato alla DGR n. 10/2005, che *“per quanto riguarda i luoghi in cui può avvenire la dispersione delle ceneri ... occorre riferirsi a quanto espressamente previsto nel comma 2, dell'art. 11, della Legge 19/04 con la precisazione che, ovviamente la autorizzazione alla dispersione potrà riguardare solo luoghi che insistono sul territorio regionale.”*

Qualora la dispersione si verifichi nel territorio di altra regione, trova applicazione la normativa regionale ove materialmente avviene la dispersione delle ceneri, non potendo, la legge regionale, produrre effetti al di fuori del proprio territorio.

## **8. In materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, D.Lgs 81/08.**

Le imprese di onoranze funebri sono soggette al D.Lgs 81/08. L'attività di vigilanza in materia è assegnata al Dipartimento di Sanità Pubblica delle Aziende USL competenti per territorio.

La L.R. 19/04 all'art. 13 evidenzia tale obbligo sottolineando che l'attività funebre deve essere svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (ora D.Lgs 81/08). Tra gli altri provvedimenti la DGR 156/2005, al paragrafo 3) *“Obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza e salute dei lavoratori”*, prevede che il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre deve garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare deve procedere ad una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione, o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica.

Il relativo documento di valutazione dei rischi deve evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri (numero di operatori, attrezzature, procedure, ecc.) di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e di protezione. Inoltre il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli: tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso.

Le Aziende USL potranno fornire, per la parte di propria competenza, specifiche indicazioni per la corretta applicazione delle norme citate.



In conclusione, si ribadisce la disponibilità dello scrivente Servizio di supportare le Amministrazioni Comunali e le Aziende USL nella corretta ed omogenea applicazione dei provvedimenti discendenti dalla Legge Regionale 19/04.

Si informa infine che si sta valutando la predisposizione di un'apposita area del sito internet, in cui riportare i quesiti più frequenti e le risposte fornite, in rispetto alle Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

#### **9. Autorità nazionale anticorruzione, punto 2.2.4. Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero. Determinazione n. 12 del 28/10/2015.**

Si riporta di seguito uno stralcio dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 2.2.4, che prende in esame, relativamente alla Sanità, alcune "Aree di rischio specifico" tra le quali rilevano, per quanto attiene la materia trattata, le "Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero".

*"2.2.4. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero".*

*In Italia la maggior parte dei decessi avviene in ambito ospedaliero e la gestione delle strutture mortuarie è affidata o alle strutture interne ospedaliere o, per la maggior parte dei casi, esternalizzata. Sul sistema di gestione di tale servizio non esistono specifiche linee guida. Ciò induce a prendere in esame il tema in sede di elaborazione dei PTPC (Piani di prevenzione della corruzione), tenuto conto delle forti implicazioni di natura sia etica sia economica – che possono coinvolgere anche gli operatori sanitari – connesse alla commistione di molteplici interessi che finiscono fatalmente per concentrarsi su questo particolare ambito. Nelle more di un auspicabile approfondimento, anche in sede legislativa, delle problematiche correlate a questa delicata fase collegata al decesso intraospedaliero e/o comunque alla gestione e utilizzo delle camere mortuarie, occorre nel frattempo assicurare, dal punto di vista organizzativo e delle risorse a disposizione, la più appropriata modalità di gestione. Al riguardo è opportuno innanzitutto prevedere l'obbligo di una adeguata motivazione circa l'esternalizzazione o l'internalizzazione del servizio da parte del management dell'ente. Per quanto concerne gli eventi rischiosi che possono verificarsi, si indicano, ad esempio, la comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili; la segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili; la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario). Appare evidente che le misure, sia nel caso di gestione esternalizzata che internalizzata, devono essere rivolte a rafforzare gli strumenti di controllo nei confronti degli operatori coinvolti (interni ed esterni) in ordine alla correttezza, legalità ed eticità nella gestione del servizio. A titolo esemplificativo, una possibile misura rivolta agli operatori interni è costituita dalla rotazione del personale direttamente interessato e dall'adozione di specifiche regole di condotta all'interno dei codici di comportamento, come ad esempio, obblighi di riservatezza relativi all'evento del decesso cui devono attenersi gli operatori addetti al servizio. Per gli operatori esterni, una possibile misura è costituita dal monitoraggio dei costi e tempi di assegnazione (anche al fine di riscontrare eventuali*

*proroghe ripetute e/o una eccessiva concentrazione verso una stessa impresa o gruppo di imprese) del servizio di camere mortuarie.”*

La materia merita particolare attenzione, oltreché a fronte della citata determinazione dell’Autorità anticorruzione, anche a fronte dei provvedimenti regionali riportati di seguito, che nel loro complesso sono diretti a vietare lo svolgimento dell’attività funebre di tipo commerciale all’interno delle strutture sanitarie, a vietare l’intermediazione da parte di altri soggetti e quindi a vietare che altri soggetti agiscano per conto delle imprese funebri.

Si citano:

- la L.R. 19/2004, che all’art. 13, comma 5, prevede il divieto dell’esercizio di intermediazione nell’attività funebre. L’attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali;
- la DGR 163/2006, che al paragrafo: *“Sul divieto di intermediazione nell’attività funebre.* In riferimento alla sopra citata L.R. 19/2004 (medesimo articolo e comma), è specificato che non è consentito ad intermediari o ad altri soggetti comunque diversi dall’impresa autorizzata, organizzare e svolgere attività di onoranze funebri, introitandone i compensi ed assicurando le prestazioni attraverso l’acquisizione dei mezzi e delle risorse necessarie per effetto di accordi con altre imprese. Da un lato, dunque, l’unico soggetto competente a stabilire validi rapporti giuridici con l’utenza è il soggetto autorizzato, dall’altro va di conseguenza esclusa la legittimità di rapporti di mediazione, di mandato od altri negozi che prevedano compensi per chi favorisce l’incontro tra domanda ed offerta nei servizi funebri;
- ancora la L.R. 19/2004, che all’art. 13, comma 6, prevede che il Comune vigili sulla correttezza dell’esercizio della attività funebre. E’ sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell’attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l’irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all’articolo 7 della legge regionale, chi, nello svolgimento dell’attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l’attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell’attività;

la medesima L.R. 19/2004, all’art. 10, comma 12, prevede che è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell’ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. *“Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l’attività funebre.”*

**10. Segnalazione AS392/2007 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-Affidamento di servizi cimiteriali (esumazione ed estumulazione) ad imprese di onoranze funebri.**



L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la segnalazione AS392/2007, sancisce la necessità che sia garantita una chiara separazione e l'incompatibilità fra i servizi di onoranze funebri e i servizi pubblici cimiteriali, in ragione del fatto che la gestione delle aree e dei servizi cimiteriali, è suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l'impresa di onoranze funebri che eroga tale servizio tramite propri operatori, potendo utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano per la sua concomitante attività funebre.

La separazione è diretta ad assicurare un corretto confronto concorrenziale fra gli operatori di onoranze funebri presenti nei diversi mercati locali, evitando il conseguimento di improprie posizioni di vantaggio che consentano l'accesso privilegiato alla clientela e che, nella generalità dei casi, si traducono in un costo più elevato del servizio a danno degli stessi consumatori. Ciò appare tanto più ingiustificato laddove, come nel caso di specie, per la particolare natura dei servizi e delle peculiari condizioni in cui si effettuano le scelte di acquisto, la clientela non appare indotta ad effettuare confronti comparativi in merito alla qualità e al prezzo dei servizi offerti.

L'Autorità, per tali motivi, è intervenuta per censurare la condotta di quelle Amministrazioni comunali che avevano bandito gare per affidare il servizio di gestione dei servizi cimiteriali ad imprese di onoranze funebri, rilevando come tale circostanza avvantaggia l'operatore funebre aggiudicatario.

#### **Allegati alla nota:**

**A) Circolare del Ministero della Salute prot. 23919 del 22/07/2015 in materia di omologazione dei regolamenti comunali di Polizia mortuaria da parte del Ministero della Salute ex art. 345 Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.**

La circolare del Ministero della Salute prevede che i regolamenti comunali di Polizia mortuaria non sono più assoggettati ad omologazione da parte del Ministero della Salute, sia in presenza che in assenza di specifica legge regionale concernente la Polizia mortuaria.

Prevede, inoltre, che il DPCM n. 24 del 21/01/2015, che ancora menziona il procedimento amministrativo di cui all'oggetto, sarà aggiornato sulla base dell'orientamento espresso dall'Ufficio giuridico del Dicastero in parola. Detta Circolare ministeriale è stata inviata dal Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica a tutti i Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna con nota PG 2015/614782 del 28/08/15.

**B) Circolare Ministero della Salute. prot. DGPRE 36158-P-11/12/2015, avente ad oggetto: Autorizzazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria di cui agli artt. 31, 75 e 77 terzo comma del DPR 10 settembre 1990, n. 285.**

Con il DPCM 26 maggio 2000, adottato per dare attuazione alla riforma amministrativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59 del 1977 e successive modifiche, sono state individuate le funzioni e i compiti in materia sanitaria conferiti alle regioni; tra queste, alla Tabella A, lettera c), sono previste le autorizzazioni disciplinate dal regolamento di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Con la circolare 21 maggio 2002 n. 400, prot. VII/91/1924, il Ministero della Salute sottolineava che i provvedimenti autorizzativi (relativi all'autorizzazione dell'uso di casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30) di cui agli articoli 31, 75 e 77 del citato Regolamento, dovessero comunque inquadrarsi come provvedimenti di competenza statale ai sensi dell'art. 115, co. 1, lett. B) del D.Lgs 112/98.

La recente circolare del Ministero della Salute, prot. DGPRES 36158-P-11/12/2015, ribadisce tale orientamento e fornisce chiarimenti relativamente alla procedura autorizzativa. Il Ministero della Salute non autorizzerà più i singoli manufatti delle Società produttrici/importatrici di materiali funerari (cofani o valvole) ma, per materiali diversi da quelli previsti dal DPR 285/90, saranno definite, previa acquisizione di parere da parte del Consiglio Superiore di Sanità, unicamente le prescrizioni tecniche di natura igienico sanitaria, correlate allo specifico utilizzo, che sia trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione.

La vigilanza sulla corrispondenza tra le prescrizioni tecniche fornite e le produzioni/articoli delle singole Società è assegnata alla Regione, alla quale il Ministero spedisce copia delle predette prescrizioni igienico-sanitarie.

La Regione provvederà a regolamentare con apposito provvedimento le procedure di controllo.

La circolare che si commenta conferma inoltre le competenze del Sindaco in materia di autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero necessari.

Distinti saluti.

Adriana Giannini  
(documento firmato digitalmente)

Referente: Milvia Folegani

Tel. 051/5277323

Allegati: Circolare MINSALUTE 36158-P-11/12/2015

Circolare del Ministero della Salute prot. 23919 del 22/07/2015



**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**

GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente a firma unica:** DETERMINAZIONE n° 18104 del 15/11/2016

**Proposta:** DPG/2016/19177 del 15/11/2016

**Struttura proponente:** SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA  
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

**Oggetto:** SUCCESSIVA INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4155 DEL 30/03/2012 "ULTERIORE INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 4693/2009 "INTEGRAZIONE ALLA DISCIPLINA DELLE MODALITA' TECNICHE E DELLE PROCEDURE PER IL TRASPORTO DELLE SALME, DEI CADAVERI E DEI RESTI MORTALI DI CUI ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 13871/2004."

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

**Firmatario:** ADRIANA GIANNINI in qualità di Responsabile di servizio

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 15/11/2016

## **SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA IL RESPONSABILE**

Vista la Legge Regionale n. 19/2004 recante "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", e in particolare l'art. 10 che, al comma 13, demanda ad apposito atto della Direzione Generale competente della Regione Emilia-Romagna, nello specifico, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, la disciplina delle modalità tecniche e delle procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, nonché la individuazione degli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e delle precauzioni igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica e degli operatori;

Richiamati i provvedimenti adottati in attuazione della sopra citata previsione normativa al fine di garantire uniformità, semplificazione e adeguatezza di prescrizioni e procedure sul territorio regionale a tutela degli utenti e degli operatori funebri:

- la determinazione n. 13871 del 6 ottobre 2004, avente ad oggetto "Disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali", che regola la materia nei termini di cui all'allegato del provvedimento;
- la determinazione n. 4693 del 29 maggio 2009, avente ad oggetto "Integrazione alla "Disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali" di cui alla propria determinazione n. 13871/2004" che integra l'allegato di cui al punto precedente, approvando il seguente capoverso al paragrafo "Il trasporto di cadavere": "Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria - per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso";
- la determinazione n. 4155 del 30 marzo 2012, avente ad oggetto "Ulteriore integrazione alla propria determinazione n. 4693/2009 "Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle



procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla determinazione n. 13871/2004", che integra l'allegato di cui al punto precedente, prevedendo due specifiche deroghe al termine delle 24 ore dal decesso ivi stabilito, vale a dire nel caso di prelievo di organi a scopo di trapianto e di riscontro diagnostico disposto dall'Autorità giudiziaria, modificando l'allegato come segue: "Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria - per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto e in caso di riscontro diagnostico disposto dall'Autorità giudiziaria";

Rilevato che sono stati richiesti chiarimenti interpretativi da parte di rappresentanze di operatori funebri e di cittadini sulle possibilità di ampliare la deroga al termine temporale di 24 ore sopra richiamato oltre ai casi di prelievo di organi a scopo di trapianto e di autopsia disposta dall'Autorità giudiziaria, anche al "caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico", ai sensi dell'art. 37, DPR 10/09/1990, n. 285;

Atteso che nella ipotesi di autopsia a scopo di riscontro diagnostico non si ravvisano, nel caso di superamento di detto arco temporale, pericoli per la salute pubblica inerenti la conservazione del cadavere e che nel contempo appare doveroso consentire, a tutela e rispetto della dignità e dei diritti dei congiunti, lo svolgimento delle onoranze funebri con l'esposizione del defunto anche in tale specifico caso;

Rilevato quindi necessario intervenire nuovamente nella materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2004, integrando la disciplina di cui all'allegato - approvato con la succitata determinazione n. 4155/2012 - con la previsione di un'ulteriore specifica deroga al termine delle 24 ore ivi stabilito, introducendo il "caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico";

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della suddetta integrazione all'allegato sopra richiamato che consenta agli utenti di poter svolgere le onoranze funebri a tutela e rispetto della dignità e dei diritti dei medesimi, senza alcun pregiudizio della salute pubblica, integrando il seguente ultimo paragrafo "Il trasporto di cadavere", come segue: "Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria - per essere ivi

esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall'Autorità giudiziaria e in caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico.”;

Visti:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 7098 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate, altresì, le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 2416/2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;
- n. 193/2015, n. 628/2015, n. 1026/2015, n. 2185/2015, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016 e n. 1681/2016;
- n. 66/2016 avente per oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;



Vista la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66";

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

#### Determina

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'ultimo capoverso del paragrafo "Il trasporto di cadavere" dell'allegato alla propria determinazione n. 4155/2012, che si riporta interamente: "Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria - per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall'Autorità giudiziaria e in caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico.";
2. di confermare detto allegato in ogni altra sua parte;
3. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).

Adriana Giannini

## **Il trasporto di salma**

Ai sensi della L.R. n. 19/2004 per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

Il comma 1 dell'art. 10 prevede che, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o presso le apposite strutture adibite al commiato.

Emerge pertanto una sostanziale novità rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente che subordinava la possibilità di spostamento della salma alla sola casistica della inidoneità dell'alloggio affinché vi si svolgesse la prescritta osservazione. Pertanto era sempre necessaria una certificazione rilasciata dal medico del Dipartimento di Sanità Pubblica che attestasse la inidoneità dell'abitazione.

Con la nuova normativa regionale il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso deve rilasciare, nel caso in cui i familiari del deceduto richiedano il trasferimento della salma in altro luogo, un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

Il medico intervenuto in occasione del decesso può eventualmente rivolgersi anche telefonicamente, per chiarire eventuali dubbi o per avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al decesso che gli competono, al Servizio di Medicina Legale della Azienda Sanitaria, al quale sono attribuite per effetto dell'art. 8 della L.R. n. 19/2004 le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica.

La certificazione di cui sopra è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna. Al fine di facilitare e uniformare tale procedura si fornisce di seguito il modello di certificazione da utilizzare.

Questa nuova disposizione, tra l'altro, viene incontro alle esigenze delle famiglie di coloro che decidono di affrontare la morte nella propria abitazione e favorisce l'umanizzazione della morte stessa, riducendo il numero delle figure mediche che intervengono immediatamente dopo il decesso e rendendo possibile il trasporto della salma su semplice richiesta dei familiari, anche per motivazioni di ordine psicologico o di opportunità, indipendentemente dalle condizioni strutturali dell'alloggio.

L'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso e al Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove è ubicato il Comune in cui è avvenuto il decesso). La trasmissione al Servizio di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie è

motivata dal ruolo dei medesimi, cui la legge attribuisce compiti di supervisione e di coordinamento su tutta l'attività di Medicina necroscopica al fine di garantirne correttezza e rigore.

Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto, e trasmette queste informazioni, anche per fax o altra via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente, se diverso dal primo.

La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnata al Comune in cui è avvenuto il decesso.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. n. 19/2004 la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Il trasporto deve essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune in cui ha sede legale la medesima, secondo le modalità ed i requisiti che la Giunta regionale deve individuare con apposito atto (art. 13 L.R. n. 19/2004). Fino alla adozione di tale atto, il trasporto deve essere effettuato da imprese autorizzate secondo la normativa attualmente in vigore.

La salma può essere trasferita presso:

1. l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
2. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
3. strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. n. 19/2004, ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione, secondo le modalità previste dalla legge, e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.

## **Il trasporto di resti mortali**

Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

Per il trasporto fuori del cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

## **Il trasporto di cadavere**



Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma è definita "cadavere".

Al fine di ridurre gli adempimenti richiesti la L.R. n. 19/2004 prevede che i Comuni autorizzino, ove possibile, con un unico provvedimento il trasporto di cadavere, prevedendone tutti i trasferimenti (ad es. dalla abitazione ove è avvenuto il decesso al luogo di onoranze, al cimitero).

L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR 285/90 tale comunicazione va fatta anche all'eventuale Comune intermedio dove sia richiesta la sosta del feretro per tributare speciali onoranze.

Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato (in termini numerici e per conoscenza delle modalità regolamentari) e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

- a) la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione. Al fine di facilitare tale procedura si fornisce di seguito un modello di attestazione.

Poiché la attività sopra descritta viene attribuita dalla L.R. n. 19/2004 direttamente alle imprese che effettuano l'attività funebre (e che saranno dotate di specifica autorizzazione del Comune, come previsto dall'art. 13 nei tempi determinati dall'articolo stesso), non occorre alcuna delega allo svolgimento di tali funzioni e tutte le imprese dovranno dotarsi degli strumenti (timbro e ceralacca, modulistica) necessari.

Il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve riportare almeno il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 19/2004, e il numero identificativo dell'autorizzazione.

In Emilia-Romagna le autorizzazioni al trasporto funebre internazionale (rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'extradizione nei casi dei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino) competono al Comune di decesso.

La certificazione di corretto confezionamento di cui all'articolo 29 comma 1 lettera b) del DPR 285/90 è sostituita a tutti gli effetti dalla attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante l'idoneità del feretro in funzione del trasporto. Negli altri casi resta la normativa nazionale vigente.

Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato,

camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso.

Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall'Autorità giudiziaria e in caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico.

**ATTESTATO MEDICO PER IL TRASPORTO DI SALMA**  
**(Art. 10, comma 2 L.R. 19/2004)**

di \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
(generalità del defunto)

a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) deceduto/a il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ medico \_\_\_\_\_  
(medico curante, continuità assistenziale, emergenza territoriale o altro)

**Certifico**

di essere intervenuto, alle ore \_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_;

**di aver posto diagnosi di morte e che dalla visita effettuata NON ravviso ipotesi di reato. Il trasporto della salma, se effettuato nei modi previsti dalla LR 19/2004, può svolgersi senza pregiudizio per la salute pubblica.**

La salma verrà trasportata, come da richiesta dei familiari, presso la seguente struttura:

\_\_\_\_\_

Rilasciato il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_

Timbro e Firma

**Nota**

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 19/04 la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Inoltre il trasporto dovrà essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione (art. 13 L.R. 19/04), con mezzi adeguati e nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti.

La salma può essere trasferita presso:

1. l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
2. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
3. strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 19/04;

ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione secondo le modalità previste dalla legge e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.



## ATTESTATO DI GARANZIA PER IL TRASPORTO DI CADAVERE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di addetto al trasporto funebre della impresa \_\_\_\_\_,

incaricata dagli aventi titolo del trasporto di: \_\_\_\_\_,

nato il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_

deceduto il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_,

da effettuarsi nei modi e nei tempi consentiti secondo le norme regionali e statali vigenti, in veste di incaricato di pubblico servizio

### ATTESTA:

1) **di aver identificato** il defunto attraverso:

Carta Identità N. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

o nella seguente forma: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e che l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e alla inumazione, tumulazione o cremazione;

2) **che il feretro utilizzato è rispondente** per modalità costruttive e allestimento a quanto previsto dalla normativa vigente, in relazione alla immediata destinazione;

3) **che la partenza avviene**, alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, per la seguente

destinazione:

cimitero di \_\_\_\_\_ sito nel Comune di \_\_\_\_\_

crematorio di \_\_\_\_\_ sito nel Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ sito \_\_\_\_\_

e che il trasporto avviene in base alla seguente documentazione accompagnatrice:

autorizzazione alla inumazione

autorizzazione al trasporto

autorizzazione alla tumulazione

autorizzazione alla cremazione

4) **con l'utilizzo di auto funebre**, rispondente ai requisiti di legge, targato \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Adriana Giannini, Responsabile del SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2016/19177

IN FEDE

Adriana Giannini